



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 11/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2014, n. 2163

Atto di intesa regionale per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di variante all'elettrodotto DT 150 kV "Bari O. - Bari Termica" e "Bari O. - Bari Circum" per la regolarizzazione di interferenze con la nuova linea ferroviaria "Bari - Bitritto" nel territorio del Comune di Bari.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, di concerto con la Vice Presidente ed Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti e dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

con nota del 01/02/2010 prot. TEATONAP20100000225 la società Terna Spa Direzione Mantenimento Impianti, Area Operativa di Trasmissione di Napoli ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III - Reti Elettriche, istanza ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 23/8/2004 n° 239 e del T.U. 11.12.1993 n. 1175, per regolarizzare le interferenze individuate in attraversamento alla linea ferroviaria in costruzione alle progressive Km 4+335, Km 5+445, Km 4+589, Km 5+229, Km 5+612 e Km 6+034; queste ultime quattro sono collocate in corrispondenza di cavalcavia e ricadono tutte nel Comune di Bari. L'elettrodotto a 150 kV in doppia terna da modificare, denominato ALANNO-BARI, fu costruito nel 1939 con autorizzazione n° 92 del 13/01/1939 rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici. La variante individuata interessa il tratto tra i sostegni n° 990/2 e n° 990/9A ed ha una lunghezza di circa 2,787 km; essa è finalizzata all'eliminazione dell'interferenza rispettando le normative vigenti in tema di distanze da altre opere presenti sul territorio (fabbricati, reti ecc.) e sarà realizzata mediante lo smantellamento di 7 sostegni esistenti e l'inserimento di 9 nuovi sostegni che modificheranno parzialmente il tracciato attuale dell'elettrodotto, delocalizzandolo dal centro urbano. Con il nuovo tracciato la linea ferroviaria sarà attraversata in soli due punti e più specificatamente ai Km 4+335 e Km 6+124. Il tracciato dell'elettrodotto in progetto, impegna un'area rurale. I sostegni saranno del tipo troncopiramidale della serie unificata a doppia terna per elettrodotti a 150 kV, di varie altezze secondo le caratteristiche altimetriche del terreno, in acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati, raggruppati in elementi strutturali. Per l'isolamento, sia nelle sospensioni che negli amarri, saranno adottate catene di isolatori a cappa e perno conformi alla serie unificata TERNA, del tipo antisale J2/2 e nel numero di 9 elementi per catene d'isolatori. La linea sarà costituita da n. 6 conduttori di energia, (n. tre conduttori per terna). Ciascuna fase elettrica sarà costituita da un solo conduttore in corda di alluminio-acciaio avente sezione complessiva di mmq 585,30, composta da n°19 fili di acciaio del diametro di 2,10 mm con zincatura maggiorata e n°54 fili di alluminio del diametro di 3,50 mm, con un

diametro complessivo di 31,50 mm. I conduttori di energia avranno in qualsiasi condizione un'altezza da terra non inferiore a m7, (D.M. del 16/01/91). L'elettrodotto sarà dotato da una corda di guardia in acciaio rivestito d'alluminio e sarà destinata a proteggere i conduttori d'energia dalle scariche atmosferiche e a migliorare la messa a terra. Sarà costituita da corda di acciaio del diametro di 11,5 mm e della sezione di 80,60 mm², composta da n°7 fili del diametro 6,80 mm di acciaio rivestito di alluminio. Gli armamenti d'amarro (DA tipo LM122) e di sospensione (DS tipo LM22) sono conformi alla serie unificata TERNA per linee 150 kV e saranno sempre costituiti con doppia catene d'isolatori. La fondazione sarà a piedini separati; ciascun piedino di fondazione è composto da:

1. un blocco di calcestruzzo armato costituito da una base, che appoggia sul fondo dello scavo, formata da una serie di platee (parallelepipedi a pianta quadrata) sovrapposte;
2. un colonnino a sezione circolare, inclinato secondo la pendenza del montante del sostegno;
3. un "moncone" annesso nel calcestruzzo al momento del getto, collegato al montante del "piede" del sostegno. Il moncone è costituito da un angolare, completo di squadrette di ritenuta, che si collega con il montante del piede del sostegno mediante un giunto a sovrapposizione. Per ogni sostegno, in funzione della resistività del terreno misurata in sito, viene scelto, anche il tipo di messa a terra da utilizzare.

con nota del 09/03/2010 prot. n. 1452 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III - Reti Elettriche ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90;

Con nota del 07/04/2010 prot. TEATONAP20100000767 Terna Spa ha trasmesso agli enti copia del progetto presentato;

con nota del 10/06/2010 - prot. 0006405, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato comunicazione di avvio del procedimento unico autorizzatorio indicando che nel progetto tecnico definitivo sono state indicate le motivazioni che hanno portato all'individuazione della variante di tracciato, legate sostanzialmente alla necessità di realizzare un minor impatto ambientale sul territorio, un minor costo realizzativo ed, infine, una migliore funzionalità di gestione.

Con nota prot. n. 10858 del 30/05/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, in data 14 giugno 2012, la riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale il Ministero ha ravvisato il complessivo orientamento positivo nei confronti del progetto presentato da Terna Spa, nonostante i rilievi espressi dal Comune di Bari, come specificato nel resoconto verbale della conferenza trasmesso dallo stesso Ministero con nota prot. n. 18760 del 26/09/2012. In tale ultima nota, inoltre, il Ministero alla luce di ulteriori rilievi formulati dal Comune di Bari nel Luglio 2012, comunicava la necessità di acquisire l'espressione paesaggistica da parte delle amministrazioni competenti ai fini della conclusione del procedimento unico.

Con nota prot. n. 13316 del 28/06/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico, in considerazione del tempo intercorso dall'avvio del procedimento e della positiva conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi del 14/06/2012 ha invitato la Regione Puglia a rilasciare l'intesa al fine di consentire la chiusura del procedimento unico e l'emanazione del provvedimento autorizzativo.

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, conseguentemente, ha attivato una articolata corrispondenza con Terna Spa e Ferrovie Appulo Lucane Srl, nonché con i Servizi regionali Ecologia ed Assetto del Territorio competenti all'espressione dei pareri propedeutici al rilascio dell'Intesa da parte della Giunta Regionale ai sensi della DGR. 2563 del 2010.

Con nota prot. n. 6804 del 04/04/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha sollecitato il rilascio dell'Intesa al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica e quest'ultimo ha fornito con nota prot. 2461 del 15/04/2014 un riscontro indirizzato anche alle Società ed agli Uffici interessati.

Considerato che:

con nota prot. n. 5956 del 20/06/2013 la Regione Puglia Servizio Assetto del territorio- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ha comunicato in merito al progetto che per quanto attiene alle tutele

paesaggistiche poste in essere dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, e dal D.Lgs n. 42/2004 si rappresenta quanto segue:

- a) con nota prot n. 815/06 del 11/02/2003, il Comune di Bari ha ricevuto attestazione di coerenza al PUTT/P delle perimetrazioni rientranti nel novero dei Primi Adempimenti comunali finalizzati all'attuazione del PUTT/P, di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P;
- b) con Delibera n. 1812 del 02/08/2011 la Giunta Regionale ha approvato con prescrizioni e modifiche la Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, così come adottati con DCC n. 56 del 09/07/2010 ed emendata con DCC n. 13 del 09/03/2011.

Dalla documentazione trasmessa, dalle tavole tematiche dei Primi Adempimenti al PUTT/P e dalla Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P, si evince che:

Ambiti Territoriali Estesi

- L'intervento ricade in piccola parte (in particolare il solo sostegno P-1 e i primi 50 m di elettrodotto) in ATE di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P). Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica". Tutta la restante parte degli interventi rientrano in ATE di tipo E.

Ambiti Territoriali Distinti

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: il solo sostegno P-1 e i primi 50 m di elettrodotto risulta direttamente interessata dall'area annessa di componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un ATD corsi d'acqua, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Dagli atti in possesso dall'Ufficio, diversamente da quanto sostenuto nelle note SBAP con prot. n. 3618 del 03/05/2010, n. 8375 del 14/06/2010, n. 10282 del 16/07/2012 e 4639 del 29/03/2013, il progetto, relativamente al solo nuovo sostegno P-1 e ca. 50 metri della nuova linea AT, interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico (D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), ed in particolare da:

Aree tutelate ex legge o art 142 D.Lgs n. 42/2004:

- Lettera C fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. In particolare, interessa il corso d'acqua denominato "Lama Badessa" istituito con n. decreto 02/03/1937.

Posto quanto sopra, considerato che l'intervento intercetta solo in piccola parte l'area annessa di un ATD corso d'acqua, nonché acqua pubblica (lettera C, art. 142 D.Lgs 42/2004), relativamente al solo sostegno P-1 e ca. 50 metri della nuova linea AT, che comunque l'area è attualmente interessata dalla presenza di una cava, lo scrivente Ufficio ritiene gli interventi compatibili con quanto riportato nelle

prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P.

Per gli aspetti esclusivamente paesaggistici non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'eventuale parere paesaggistico sulla variante urbanistica (ex art. 5.03 NTA del PUTT/P) e accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 5.04 NTA del PUTT/P), i quali potranno essere rilasciati dalla Giunta regionale.

Per quanto attiene i profili di Autorizzazione Paesaggistica si demanda al Comune di Bari (BA), in quanto ente delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, le valutazioni di merito e l'attivazione della procedura prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Con successiva nota avente prot. n. 3739 del 24/06/2014 il Servizio Assetto del Territorio precisava in merito alle tutele poste in essere dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale dei 2 agosto 2013, n. 1435 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06-08-2013), successivamente modificata con DGR 2022 del 29/10/2013, ai sensi dell'art. 105 "Misure di salvaguardia" delle NTA del PPTR, "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 137 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice". Si rappresenta che il progetto in oggetto interessa unicamente Beni paesaggistici della Struttura idro-geo-morfologica ed in particolare, relativamente al solo nuovo sostegno P-1 e ca. 50 metri della nuova linea AT, l'area d'intervento è interessata da fiume, torrente o corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche e precisamente da un corso d'acqua denominato "Lama Badessa" istituito con n. decreto 02/03/1937, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR. Nella fattispecie, non trattandosi di nuovo intervento ma semplicemente di uno "spostamento di parte dell'esistente elettrodotto, a fine di eliminare le interferenze con la linea Bari Bitritto delle Ferrovie Appaio Lucane" l'opera non appare in contrasto con quanto prescritto alla lettera a11 dell'art. 46 delle NTA del PPTR, ai sensi del quale non sono ammissibili i nuovi interventi di "realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente". Per le motivazioni già in precedenza riportate nella su citata nota prot. n. 5956 del 20/06/2013 e sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere, in ordine alle opere previste in progetto, parere di compatibilità paesaggistica favorevole, ai sensi di quanto disciplinato dalla DGR n. 2563/2010, a condizione che per le nuove linee aeree AT in luogo dei previsti tralicci metallici sia previsto l'utilizzo di sostegni tubolari mono stelo (a minor impatto visivo).

Con nota prot. n. 11587 del 10/12/2013 la Regione Puglia - Servizio Ecologia- Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. ha comunicato in merito al progetto che:

- le opere in oggetto sono autorizzabili per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 290/2003, così come modificata ed integrata dalla Legge 239 del 23/08/2004, in particolare dall'art 1, c.26, che concerne l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica; i file vettoriali forniti risultano con ogni probabilità non correttamente georeferenziati nel senso di una probabile inversione delle coordinate (ascisse ed ordinate); a valle della rigenerazione dei file operata dallo scrivente Ufficio con il supporto degli elaborati cartografici, si evidenzia che non vi sono elementi di rilievo ai fini della tutela ambientale, con eccezione di una interferenza tra le fasce di rispetto ed un edificio di categoria catastale D/7 (Sezione B. Foglio I. Partila 290) per il quale potrebbero non essere verificati né il valore di attenzione né, a maggior ragione, l'obiettivo di qualità fissato per il campo elettrico magnetico, di cui alla Legge 22 febbraio 2001. n. 36 e ss.mm.ii. La sola planimetria in scala 1: 2000 denominata "DE23I43G1BFXDPA01 rev. 00 12/05/2008" (poi verificato essere DE23I44G1BFXDPA01), non può né escludere né qualificare, tuttavia, la possibile occupazione antropica dell'immobile ad uso produttivo detto, tanto più che la relazione CEM conclude con l'evidenza per cui "si può affermare che il tracciato del nuovo elettrodotto a 150 kV in semplice terna, così come progettato, si sviluppa su aree non a rischio" (al proposito, si segnala una possibile

incoerenza circa il riferimento alla Semplice Terna anziché alla Doppia Terna, oltre che una generica definizione di “aree a rischio”). Per il resto la “relazione CEM” riferisce che- dalla planimetria con fascia di distanza prima approssimazione- si osserva che, all’interno delle distanze ed area di prima approssimazione, non ricadono edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle 4 ore. Pertanto e conclusivamente, si ritiene che non vi siano elementi di rilievo, fatta eccezione per quanto sopra segnalato che comporta una verifica circa l’identificazione dell’edificio classe D/7 quale “luogo tutelato” o meno, ai sensi della citata norma, che si rimette alle successive competenze del Servizio Energia, preposto al rilascio dell’intesa regionale.

Con successiva nota prot. n. 7749 del 03/09/2014 il Servizio Ecologia, con riferimento alla nota di sollecito del Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n. 5464 del 09/06/2014 preso atto degli ulteriori elaborati trasmessi da Terna, con pec del 07/05/2014, acquisita al prot. n. 5469 del 9/6/2014, contenenti in particolare una riedizione della relazione sui Campi Elettromagnetici (Relazione CEM Rev. 02 del 6/7/2012), ritiene superabile il rilievo effettuato nella precedente comunicazione, a valere come supporto istruttorio, di cui al prot. n. 11587 del LO/12/2013. In quest’ultima si riferiva, infatti, circa l’identificazione di un edificio classe D/7 (Sezione B, Foglio 1, Partita 290), quale possibile luogo non sufficientemente tutelato dall’esposizione al campo elettromagnetico generato dall’infrastruttura. La riedizione dello studio è stata giustificata dal proponente quale conseguenza di rilievi sollevati da ARPA Puglia con nota prot. 56814 del 26/11/2010 e già trasferiti al Ministero dell’Ambiente; tuttavia lo scrivente Ufficio ne è entrato in possesso solo con la prefata comunicazione ben più recente, quindi a seguito del proprio contributo istruttorio, reso pertanto sulla documentazione precedente (in particolare. Relazione CEM rev 01 del 10/11/09). Solo nella “nuova” relazione “ sono descritti i risultati di n.3 simulazioni (Sezioni n. 1, 2 e 3 individuate nel Profilo aggiornato L-E- 23144G1-B-FX-B0001) effettuate con il software EMF, in corrispondenza dei fabbricati presenti consentono di evidenziare le reali distanze tra questi ultimi e la fascia di rispetto dell’elettrodotto DPA (calcolata pari a 17 m), che garantirebbe una intensità del campo a carico degli stessi ricettori inferiore all’obiettivo di qualità di 3?T. In particolare la terza simulazione (sezione progressiva 2.592.68) ha dato evidenza di tale condizione a vantaggio del luogo potenzialmente sensibile anzi detto.

Viste:

la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 “Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione”;
l’art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall’art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004,n.239, per cui la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;

la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 “Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell’ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 1 sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e s.m.i., per la costruzione ed l’esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale”, la quale prevede che, al fine di istruire l’atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

Tutto ciò premesso

- Si propone alla Giunta regionale di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata società Terna Spa Direzione Mantenimento Impianti, Area Operativa di Trasmissione di Napoli ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di variante all'elettrodotto DT 150 kV "Bari O. - Bari Termica" e "Bari O. - Bari Circum" per la regolarizzazione di interferenze con la nuova linea ferroviaria "Bari - Bitritto" da realizzarsi nel territorio del Comune di Bari a condizione che per le nuove linee aeree AT in luogo dei previsti tralicci metallici sia previsto l'utilizzo di sostegni tubolari monostelo.

- Si propone alla Giunta Regionale di rilasciare parere paesaggistico favorevole sulla variante urbanistica (ex art. 5.03 - NTA del PUTT/P) e accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 5.04 NTA del PUTT/P).

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico di concerto con la Vice Presidente ed Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Direttori di Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società Terna Spa Direzione Mantenimento Impianti, Area Operativa di Trasmissione di Napoli ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di variante all'elettrodotto DT 150 kV "Bari O. - Bari Termica" e "Bari O. - Bari Circum" per la regolarizzazione di interferenze con la nuova linea ferroviaria "Bari - Bitritto" da realizzarsi nel territorio del Comune di Bari.

2) di subordinare il rilascio dell'Intesa al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nei pareri confluiti nel presente atto, in particolare alla condizione che per le linee aeree in Alta Tensione in luogo dei sostegni

a traliccio inizialmente previsti siano utilizzati sostegni tubolari mono-stelo a minore impatto visivo;

3) di rilasciare parere paesaggistico favorevole sulla variante urbanistica (ex art. 5.03 - NTA del PUTT/P) e accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 5.04 NTA del PUTT/P).

4) di demandare al Comune di Bari le valutazioni di merito e l'attivazione della procedura prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

5) di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società Terna Spa Direzione Pianificazione e Sviluppo Rete Direzione Affari Istituzionali, alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;

6) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale della Difesa del Suolo, al Comune di Bari, alla Provincia di Bari ed alla Società Terna Spa Direzione Affari Istituzionali Via E. Galbani n. 70 Roma;

7) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
